



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

CAP 10080 - PROVINCIA DI TORINO

Tel. 011 988.00.54 – 011 988.01.00 – Fax 011 988.77.99 – Partita IVA 01875020016

ALLEGATO DELIBERAZ. CC/CC

N° 46 DEL 4/11/10

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO

PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO

PUBBLICO COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2005,
esecutiva in data 16 Dicembre 2005

Pubblicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 6
Dicembre 2005

San Benigno Canavese, 30/11/2005

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Susanna BARBATO

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 04/11/10

Esecutiva in data 06/12/10

Pubblicazione Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/11/10.

- 6 DIC 2010

San Benigno C.se,

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Daniela CARRERA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

- 1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
- 2- Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione sia rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale previo versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni riportate nel presente regolamento.
- 3- Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori dovrà tenere nel luogo dei lavori il relativo atto autorizzativo che dovrà esibire ad ogni richiesta del personale istituzionalmente preposto alle ispezioni.

Art. 3 - Norme procedurali

- 1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all'Ufficio Tecnico comunale.

- 2- La domanda in competente carta da bollo dovrà essere presentata, almeno 30 giorni prima della data proposta di inizio dei lavori, e dovrà contenere, per ogni singola via:
- il nome del richiedente;
 - l'impresa che realizzerà l'intervento;
 - il nome del direttore tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;
 - la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi;
 - l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
 - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario
 - l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale
- Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
- 3- Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
- 4- Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
- 5- In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la domanda dovrà essere effettuata tempestivamente al Comune a mezzo fax e comunque almeno 1 ora prima dell'intervento. Solo in casi eccezionali per evitare interruzione di pubblico servizio è ammessa la comunicazione di avvenuta esecuzione entro 2 ore dall'intervento.
- 6- La data d'inizio dei lavori dovrà essere comunicata dal Concessionario al Comune tramite fax con un preavviso di almeno dieci giorni; per quanto concerne gli altri Enti proprietari di suolo pubblico interessato dai lavori nell'ambito del territorio comunale, il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni (comunicazione inizio lavori, specifiche norme riguardanti la manomissione ed il ripristino del suolo, disposizioni mirate ad evitare danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, ecc.) riportate sugli specifici nulla-osta tecnici la cui emissione è condizione-presupposto per la redazione ed il rilascio dell'autorizzazione comunale.
- Contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori dovrà essere presentata al Comune la dichiarazione di osservanza dei disposti dell'art. 3 comma 8 del D.Lgs n° 494/96 così come modificato dal D.Lgs. n° 276/03 sottoscritto dalle ditte esecutrici dei lavori

Art. 4 - Depositi cauzionali

- 1- A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:

- a) € 1000,00 per il ripristino di superfici fino a 05,00 m²
 - b) € 1500,00 per il ripristino di superfici fino a 10,00 m²
 - c) € 2000,00 per il ripristino di superfici fino a 20,00 m²
 - d) € 3000,00 per il ripristino di superfici fino a 30,00 m²
 - e) Per il ripristino di superfici oltre i 30,00 m² si dovranno versare € 100,00 per ogni m² in eccedenza rispetto a quanto previsto dal precedente punto d).
- 2- Nel caso di ripristini su pavimentazioni composte da lastre in pietra, porfido, ciottoli, si prevede un versamento aggiuntivo, rispetto a quanto previsto al punto 1- del presente articolo, di € 200,00 al m².

- 3- Il deposito cauzionale di cui ai punti 1- e 2- potrà essere versato con le seguenti modalità:

- mediante versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di San Benigno Canavese – Istituto Bancario: Unicredit Banca, Agenzia di San Benigno Canavese, Via Miaglia n. 7, 10082 San Benigno Canavese;
- sul c/c postale n. 30880108 intestato al Comune di San Benigno Canavese – Servizio Tesoreria;
- mediante emissione di assegno circolare;
- mediante polizza fidejussoria bancaria, assicurativa o tramite intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385.

Per gli enti erogatori di pubblici servizi (es. Enel, Telecom, Smat, ecc.) l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di accettare, quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria globale annuale di € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) rinnovabile (tacitamente) di anno in anno. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. L'importo cauzionale richiesto sarà determinato dal Responsabile del Servizio Tecnico in relazione alla complessità dei lavori che ogni singolo soggetto eseguirà sul territorio comunale e alla condizione della strada manomessa (strada di recente asfaltatura in ottime condizioni / strada in buone condizioni / strada dissestata in procinto di essere riasfaltata).

Per gli enti erogatori di pubblici servizi sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare, salva restando l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

Dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, a sopralluogo di verifica delle opere di ripristino effettuato con esito positivo da parte del personale comunale preposto alle ispezioni (e a presentazione, quando richiesta dall'Amministrazione comunale, della certificazione relativa al collaudo delle opere eseguite supportate da prove di laboratorio), il Concessionario sarà ancora ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato, per la durata di un anno, ad ogni intervento che si renda necessario durante questo periodo.

Scaduto il termine di cui sopra e soddisfatte le condizioni poste per la corretta realizzazione delle opere di ripristino il Comune procederà allo svincolo della polizza fidejussoria o alla restituzione del deposito cauzionale.

In caso d'inadempienza del Concessionario l'Amministrazione comunale provvederà all'escussione della polizza fidejussoria o del deposito cauzionale per la realizzazione d'ufficio del corretto ripristino.

Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

- 1- Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con il Servizio Area Tecnica.
- 2- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 3 comma 1.
Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 15 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta.
- 3- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti proprietari del suolo e/o dagli organi di polizia.
- 4- Gli opportuni regolamentari segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione; inoltre si dovrà predisporre una segnaletica a norma di legge alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
- 5- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere, dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione "*Lavori eseguiti per conto di*" accompagnata dalla denominazione dell'Ente, dell'Azienda, della Società o del privato per il cui conto vengono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.
- 6- I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 6 - Prescrizioni e deroghe

- 1- I lavori dovranno essere iniziati il giorno stabilito e condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 2 -comma 2.
Qualora i lavori non possano essere iniziati il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta o non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Tecnico comunale, indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.

- 2 Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte.
Detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorra, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
- 3 Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente l'Amministrazione comunale potrà richiedere la posa di più tubazioni passacavi nel sottosuolo affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
- 4 Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto l'Ufficio Tecnico comunale.
- 5 Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune negli allegati avanti descritti.
- 6 In particolare e previo accordi diretti, l'Ufficio Tecnico comunale e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.
- 7 In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 7 - Responsabilità e obblighi

- 1 Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda di risarcimento eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
- 2 Per una durata di un anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.

- 3 Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.
- 4 A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

TITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8 - Ripristino strade asfaltate, in porfido e in autobloccanti in cls.

1. Strade asfaltate:

- a) taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante o con macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
- b) scavo a sezione obbligata e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta comunque costituiti, senza accumulo, anche temporaneo, sulla sede stradale;
- c) riempimento dello scavo esclusivamente con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentano la classificazione nella classe AASHO-145/49 con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
- d) costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
- e) nel caso di utilizzo di macchine a percussione di cui alla lettera a), taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa del tout-venant bitumato, per una larghezza pari alla larghezza dello scavo;
- f) stesa di uno strato di tout-venant bitumato dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato nelle zone di eventuali cedimenti;
- g) fresatura a freddo della zona così trattata e della pavimentazione adiacente per una profondità di cm. 3 e larghezza pari a quella dello scavo, aumentata lateralmente di cm. 20 e comunque estesa a tutta l'area interessata da abrasioni connesse con la realizzazione dell'opera;
- h) copertura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3, da estendersi per tutta la larghezza fresata come indicata nel punto precedente e livellata al manto stradale esistente;
- i) sigillatura della giuntura fra l'asfalto esistente e quello nuovo con colata di soluzione bituminosa o altro materiale idoneo;
- j) ripristino della segnaletica orizzontale.

2. Strade in porfido e autobloccanti in cls:

- a) rimozione dei cubetti di porfido e/o degli autobloccanti in cls con accatastamento in area sicura;
- b) scavo a sezione obbligata e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta comunque costituiti, senza accumulo, anche temporaneo, sulla sede stradale;
- c) riempimento dello scavo esclusivamente con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentano la classificazione nella classe AASHO-145/49 con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
- d) costipazione meccanica finale a mezzo di rullo vibrante;
- e) getto in calcestruzzo dello spessore di almeno 20 cm. di spessore, resistenza R^bK 200/Kg/cm², con interposta rete elettrosaldata con sovrapposizione dei bordi;
- f) esecuzione del letto di posa in sabbia;

- g) posa dei cubetti in porfido e/o degli autobloccanti in cls in maniera da evitare buche e sobbalzi nella carreggiata e ripristino dei disegni originari.
Ripristino della segnaletica orizzontale.

Art. 9 – Strade non asfaltate.

- a) riempimento e rullatura dello scavo con materiale anidro;
- b) ricolmatura e sagomatura della parte non asfaltata fino al completo assestamento;
- c) inghiaatura della zona interessata dall'intervento.

Art. 10 - Certificazioni dei materiali

- 1- Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)
- 2- Se poi l'Amministrazione Comunale, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art. 11 - Reinterri dopo la posa dei servizi

- 1- I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:
 - a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana.
Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.
 - b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale anidro tipo misto granulare stabilizzato.
L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Settore Strade, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia.
Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento.
Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.

- c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto.

Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate.

- d) Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato inaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili).

L'amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.

- e) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 12 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

- 1- Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.
- 2- Nel caso di pavimentazione di porfido-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.
- 3- Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di 6 mesi dalla sistemazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12.
- 4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.
- 5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che per tutto il periodo previsto all'art. 6 - comma 2.
- 6- Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Art. 13 - Ripristino definitivo della pavimentazione

- 1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo sei mesi dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo

dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.

- 2- Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
- 3- I lavori di pavimentazione dovranno essere completati entro otto mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio di cui all'art. 12. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale di fine lavori, per la conseguente verifica.
- 4- Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art. 14 - Ripristino di marciapiedi

- 1- Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2 per i marciapiedi e a m. 2.50 per le piste ciclabili.
- 2- Per i marciapiedi in conglomerato bitumoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 3 -25 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bitumoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.
- 3- Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.
- 4- Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare i cordoli su una fondazione in calcestruzzo.

Art. 15 - Interventi particolari e conformi alle discariche

- 1- Ogniqualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomesse in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.
- 2- Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.

Art. 16 - Manufatti di servizio

- 1 Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

- a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede.

Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione.

Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.

- b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.

Art. 16bis – Ripristino dei manufatti stradali nei pressi dei cantieri edili

1. ***Gli operatori dei cantieri edili che interessano interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia e/o interventi singolarmente valutabili dall'ufficio tecnico sono tenuti al ripristino, qualora danneggiati, delle:***

- ***marciapiedi frontistanti l'area di cantiere da ambo i lati;***
- ***attraversamento carraio per accesso al cantiere;***
- ***manto stradale, tombini e segnaletica orizzontale per m 50,00 prima e dopo l'area interessata dai lavori.***

2. ***Lo stato dei luoghi antecedenti i lavori deve essere adeguatamente documentata con fotografie da presentarsi in allegato alla comunicazione di inizio lavori o contestualmente alla presentazione della D.I.A. e della SCIA e/o provvedimento autorizzativo.***

3. ***A garanzia dei ripristini di cui al comma 1, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o contestualmente alla presentazione della D.I.A. e della SCIA e/o provvedimento autorizzativo deve essere presentato il deposito cauzionale di cui all'art. 4 del presente regolamento calcolato sulla superficie derivante dal prodotto della larghezza dell'ingresso carraio per una profondità calcolata fino a metà della carreggiata con un minimo di m 3,00.***

4. ***Il deposito cauzionale come sopra individuato è svincolato con il rilascio del certificato di agibilità o, nel caso di esecuzione di lavori di ripristino, entro un anno dalla comunicazione di ultimazione delle opere di sistemazione dei manufatti stradali.***

TITOLO III

COLLAUDO DEI MATERIALI

Art. 17 - Verifiche e prove di collaudo

- 1- Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).
- 2- Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bitumoso, dovrà rispettare i seguenti valori:

per strati < 50 cm	M d > 400 Kg/cmq
per strati > 50 cm e < 80 cm	M d > 700 Kg/cmq
per strati > 80 cm	M d > 800 Kg/cmq
- 3- Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:

per gli strati di materiale sciolto <3mm
per gli strati finali <2mm
- 4- A suo insindacabile giudizio il Comune di riserva di fare effettuare a cura e spese del concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

TITOLO IV

GARANZIE E CAUZIONI

Art. 18 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

- 1- Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione Il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Tecnico comunale o degli agenti di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione
- 2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
- 3- Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.
- 4- La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi all'Ufficio Tecnico comunale.
- 5- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
- 6- La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico comunale dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Dalla data di svicolo della cauzione decorre il termine di un anno di cui all'art. 7 comma 2, in cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 19 - Violazioni regolamentari

- 1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
- 2- Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.
- 3- In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Ultimazione lavori

- 1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
- 2- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.
- 3- L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 6 mesi dall'esecuzione del ripristino provvisorio.
- 4- Nel caso di pavimentazioni in pietra o in porfido o ciottoli, pur restando inteso che i lavori di ripristino definitivo debbano essere eseguiti immediatamente e definitivamente; il Comune svincolerà il deposito cauzionale non prima di 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori all'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO VII

MODULISTICA

(La domanda va presentata almeno trenta giorni prima dell'esecuzione dei lavori)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE (TO).

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

nato a _____ il _____

residente a _____ prov. di _____

in Via _____ n° _____ tel. _____

dovendo effettuare i lavori di scavo per l'esecuzione di:

☐ - allacciamento fognario o riparazione tubazione

☐ - allacciamento idrico o riparazione presa

☐ - allacciamento o riparazione tombini

☐ - allacciamento alla linea elettrica

☐ - allacciamento alla linea telefonica

☐ - allacciamento gas metano

☐ - _____

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare i lavori di _____

in Via/Corso/Piazza _____

Comunica i dati riguardanti l'interruzione:

(Attenzione: i dati richiesti in neretto vanno obbligatoriamente indicati)

larghezza della carreggiata veicolare ml _____

larghezza carreggiata ancora transitabile ml _____

larghezza carreggiata interrotta ml _____

dimensione dello scavo (larghezza – lunghezza – profondità)

area occupata dal cantiere di lavoro mq _____

data proposta per l'inizio dei lavori _____

durata prevista dei lavori _____

altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento:

(indicare se è necessario limitare, disciplinare o sospendere il transito viario)

(in caso di chiusura della corsia o dell'intera via, qualora trattasi di strada comunale, comunicare almeno 15 giorni prima tale necessità all'Ufficio Tecnico comunale ed al Servizio di Polizia municipale il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori. Nel caso di strada appartenente ad altra Amministrazione esibire al Comune il nulla-osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario almeno 15 giorni prima dell'intervento)

Comunica inoltre che:

l'impresa che realizzerà l'intervento è _____

con sede in Via/Corso Piazza _____ n° _____

città _____ prov. _____ CAP _____

n° di telefono _____ n° di fax _____

Il direttore tecnico responsabile dell'impresa, responsabile del cantiere, è:

ALLEGATI:

☐ - Autorizzazione (preventivo) rilasciata dall'Ente esecutore dei lavori.

☐ - Deposito cauzionale provvisorio di € _____

effettuato presso la tesoreria comunale (*per le tariffe vedi retro).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro porge distinti saluti.

Data _____

Firma _____

(*) TARIFFE

(DEPOSITI CAUZIONALI)

Versamento:

- a) di € 1000,00 per il ripristino di superfici fino a 05,00 m²
- b) di € 1500,00 per il ripristino di superfici fino a 10,00 m²
- c) di € 2000,00 per il ripristino di superfici fino a 20,00 m²
- d) di € 3000,00 per il ripristino di superfici fino a 30,00 m²
- e) Per il ripristino di superfici di oltre 30,00 m² si dovranno versare € 100,00 per ogni m² in eccedenza rispetto a quanto previsto dal precedente punto d).

Nel caso di ripristini su pavimentazioni composte da lastre in pietra, porfido, ciottoli, si prevede un versamento aggiuntivo, rispetto a quanto previsto al punto 1- dell'Art. 4 del presente Regolamento, di € 200,00 al m².

(Fac-simile di comunicazione di fine lavori)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE (TO).

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

nato a _____ il _____

residente a _____ prov. di _____

in Via _____ n° _____ tel. _____

comunica di avere terminato i lavori di ripristino in data _____

e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte come da autorizzazione n° _____

rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale in data _____.

Con ossequio.

Data _____

Firma _____